




COMUNE DI PERUGIA

SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E
DELL'ECONOMIA
U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE



Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.02.2007

Indice

	Art. 1. (<i>Disposizioni generali</i>)	pag. 3
	Art. 2 (<i>Definizioni</i>)	pag. 3
TITOLO I	ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	pag. 4
	Art. 3 (<i>Aree per attività rumorose temporanee</i>)	pag. 4
	Art. 4 (<i>Autorizzazioni per manifestazioni rumorose temporanee</i>)	pag. 4
	Art. 5 (<i>Autorizzazioni in deroga per manifestazioni rumorose temporanee</i>)	pag. 5
	Art. 6 (<i>Autorizzazioni per i cantieri</i>)	pag. 6
TITOLO II	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	pag. 7
	Art. 7 (<i>Valutazione previsionale di clima acustico</i>)	pag. 7
	Art. 8 (<i>Documentazione previsionale di clima acustico</i>)	pag. 8
TITOLO III	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	pag. 9
	Art. 9 (<i>Valutazione di impatto acustico</i>)	pag. 9
	Art. 10 (<i>Documentazione relativa all'impatto acustico</i>)	pag. 9
TITOLO IV	PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE	pag. 10
	Art. 11 (<i>Piano di risanamento acustico</i>)	pag. 10
TITOLO V	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	pag. 10
	Art. 12 (<i>Requisiti acustici passivi degli edifici</i>)	pag. 10
TITOLO VI	ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	pag. 11
	Art. 13 (<i>Impianti di diffusione sonora esterni</i>)	pag. 11
	Art. 14 (<i>Macchine da giardino</i>)	pag. 11
	Art. 15 (<i>Allarmi acustici</i>)	pag. 11
	Art. 16 (<i>Impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione</i>)	pag. 12
	Art. 17 (<i>Dissuasori sonori</i>)	pag. 12
	Art. 18 (<i>Pubblicità fonica</i>)	pag. 12
	Art. 19 (<i>Servizi di pubblica utilità</i>)	pag. 13

TITOLO VII EMISSIONI DA TRAFFICO VEICOLARE	pag. 13
Art. 20 (<i>Azioni di contenimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare</i>)	pag. 13
Art. 21 (<i>Controllo delle emissioni sonore dei veicoli a motore</i>)	pag. 13
TITOLO VIII CONTROLLI E SANZIONI	pag. 14
Art. 22 (<i>Controlli e sanzioni</i>)	pag. 14
Art. 23 (<i>Ordinanze</i>)	pag. 14
ALLEGATI	pag. 15
Allegato n. 1	pag. 16
Allegato n. 2	pag. 17
Allegato n. 3	pag. 18

Art. 1

Disposizioni generali

1. In conformità all'art. 6 della Legge 447/1995, all'art. 5 della Legge Regionale 06.06.2002, n. 8, e al Regolamento Regionale 13.08.2004, n. 1, il presente Regolamento detta norme per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.
2. Dal presente regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, cui provvede il primo comma dell'art. 659, comma 1°, del C.P.
3. Sono altresì escluse, ove siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.
4. È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95, della Legge Regionale 06.06.2002, n. 8 e del Regolamento Regionale 13.08.2004, n. 1.
5. Il rispetto delle norme di cui al presente regolamento non esclude l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 659, comma 1° C.P.
6. Per quanto riguarda gli allegati 1, 2 e 3 del Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente;
 - *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; come previsto dalla L. 447/95, i valori limite di immissione sono distinti in valori limite assoluti e valori limite differenziali;

- *attività rumorose temporanee*: le attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- *clima acustico*: la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che caratterizzano una determinata area, nei tempi di riferimento diurno e notturno;
- *impatto acustico*: determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dalla modifica o dal potenziamento di un'opera esistente o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente;
- *tecnico competente in acustica ambientale*: la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/95 e quelle ulteriormente specificate dall'articolo 18, comma 2, della LR 8/2002.

TITOLO I ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 3.

(Aree per attività rumorose temporanee)

1. La zonizzazione acustica individua le aree dove normalmente si svolgono attività rumorose temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.
2. In tali aree le manifestazioni devono:
 - a) rispettare il limite di 70 dB(A) di LA_{eq} in facciata all'edificio più esposto;
 - b) rispettare il limite di orario fissato alle ore 23,00; al di fuori di tale orario devono essere rispettati i limiti della classe acustica in cui ricadono.
3. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito lo svolgimento di attività rumorose temporanee solo al di fuori del normale orario scolastico.
4. Nelle altre aree, diverse da quelle di cui al presente articolo, sono comunque consentite le manifestazioni rumorose temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
 - a) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dB(A) di LA_{eq} per le attività all'aperto, con una durata massima di 3 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
 - b) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dB(A) di LA_{eq} per i concerti al chiuso e le attività all'aperto con durata massima prevista in 15 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.

Art. 4.

(Autorizzazioni per manifestazioni rumorose temporanee)

1. Le manifestazioni rumorose temporanee devono essere autorizzate.

2. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente Regolamento, se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
3. La domanda di autorizzazione (Allegato n. 1) deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) ubicazione, periodo ed orari previsti per la manifestazione;
 - b) nominativo e recapito del responsabile dell'organizzazione;
 - c) accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per la limitazione del disturbo.
4. Alla domanda è allegata una relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che definisce l'impatto acustico determinato dalla manifestazione, individua in apposita planimetria i ricettori più esposti e conferma il rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento per l'area interessata.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene le seguenti prescrizioni:
 - a) durata dell'autorizzazione e limiti orari giornalieri;
 - b) limiti di rumore fissati dal presente Regolamento;
 - c) condizioni di utilizzo di macchinari e attrezzature, comunque rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa;
 - d) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività e conduzione di quelle necessarie, con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico.

Art. 5.

(Autorizzazioni in deroga per manifestazioni rumorose temporanee)

1. Ai sensi della legge quadro 26.10.1995, n. 447, articolo 6, comma 1, lettera h), per le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti fissati, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo il disturbo e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
2. I limiti della deroga di cui al comma 1 si intendono come limiti di immissione e di orario dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più vicini con le modalità fissate dal R.R. 13.08.2004, n. 1, articolo 12.
3. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
4. La richiesta di autorizzazione in deroga (Allegato n. 2) deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione e deve precisare l'ubicazione, il periodo e gli orari previsti e l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.
5. Alla richiesta è allegata una relazione, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che contiene:
 - a) descrizione dell'area in cui è prevista la manifestazione con identificazione, in apposita cartografia, delle sorgenti di rumore e dei ricettori più vicini;
 - b) verifica dei limiti di zona, per l'area di interesse e per quelle ove ricadono i ricettori più vicini, desumibili dalla zonizzazione acustica comunale;

- c) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei rumori immessi dalla manifestazione;
 - d) valutazione dell'efficacia prodotta dagli accorgimenti proposti per la limitazione del disturbo;
 - e) dettagliato programma della manifestazione, con indicazione degli orari di apertura e chiusura.
6. Nelle valutazioni e stime si dovrà tener conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali, dal pubblico e dal traffico connesso.

*Art. 6.
(Autorizzazioni per i cantieri)*

1. Lo svolgimento delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di rumore è autorizzato dal Comune.
2. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della L. 447/95, deve essere richiesta autorizzazione in deroga ed il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di 70 dB(A) di LA_{eq} .
3. Le attività dei cantieri, se autorizzate in deroga ai limiti di immissione, sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è definito dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Sono comunque ammesse deroghe per situazioni straordinarie connesse a particolari tipologie di attività che rendano necessario lo svolgimento in fasce orarie notturne.
4. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
5. Limiti di immissione diversi possono essere autorizzati per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi ridotti, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
6. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento di autorizzazione in deroga.
7. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) di LA_{eq} a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.
8. La domanda di autorizzazione (Allegato n. 3) deve essere corredata da una relazione che contenga i seguenti dati:
 - a) Nominativo e recapito del direttore dei lavori;
 - b) durata dei lavori e fasce orarie interessate;
 - c) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;

- d) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
 - e) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione dei ricettori più esposti;
 - f) eventuale richiesta di deroga ai limiti di immissione.
8. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente Regolamento se, decorsi 20 giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o non è espresso motivato diniego.
9. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza e durata o di cantieri che necessitano di autorizzazione in deroga, il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
10. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune tali interventi.
11. Il provvedimento di autorizzazione contiene le seguenti prescrizioni:
- a) durata dell'autorizzazione e limiti orari giornalieri;
 - b) limiti di rumore fissati dal presente regolamento ed eventuali deroghe;
 - c) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
 - d) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie, con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
 - e) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
 - f) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
 - g) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.
12. Il direttore dei lavori dovrà informare i lavoratori circa il contenuto dell'autorizzazione e ne dovrà garantire il rispetto.

TITOLO II VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 7.

(Valutazione previsionale di clima acustico)

1. Sulla base di quanto stabilito dal R.R. 13.08.2004, n. 1, e dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, la valutazione previsionale di clima acustico deve

consentire la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. Essa deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti alle quali la legge riserva particolare tutela, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.

Art. 8.

(Documentazione previsionale di clima acustico)

1. La documentazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) *caratterizzazione acustica del territorio* circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate su apposita planimetria le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
 - b) *documentazione relativa alla zonizzazione acustica del territorio* in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore;
 - c) *verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente* in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
 - d) eventuali *indicazioni per la progettazione esecutiva* finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997.

TITOLO III VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 9.

(Valutazione di impatto acustico)

1. La valutazione di impatto acustico stima i livelli di immissione, risultanti dalla realizzazione di una nuova opera o dalla modifica o dal potenziamento di un'opera esistente o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della LR 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs 285/1992, e successive modificazioni;
 - c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti adibiti ad attività produttive;
 - g) impianti adibiti ad attività sportive;
 - h) impianti adibiti ad attività ricreative;
 - i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Art. 10.

(Documentazione relativa all'impatto acustico)

1. La documentazione di impatto acustico contiene:
 - a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
 - b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove è ubicata o sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
 - c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica;
 - d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
 - e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti, compreso il traffico indotto. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati modelli riferibili a sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera

nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

- f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla classificazione acustica.
2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

TITOLO IV PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Art. 11. (Piano di risanamento acustico)

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenuti a presentare al Comune, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di zonizzazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.
2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento n. 761/01/CE (EMAS).
3. I contenuti del Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, sono precisati dal R.R. 13.08.2004, n. 1.
4. Il Comune, entro 90 giorni dalla sua ricezione, valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento e ne autorizza l'attuazione, formulando eventuali prescrizioni. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
5. Scaduto il termine di cui al comma 4, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento acustico provvedono alla sua attuazione con le modalità ed i termini indicati, dandone comunicazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.
6. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano.

TITOLO V REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 12. (Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 18.2.2004, n. 1, devono essere corredati del progetto acustico redatto da tecnico competente in acustica

ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal DPCM 05.12.1997.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso a costruire.
3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
4. Il Dirigente dell'U.O. Ambiente e Protezione Civile effettua, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione sul 5% delle certificazioni di conformità e dei relativi progetti presentati nell'anno solare precedente, per verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza tra opere realizzate e previsioni del progetto acustico.

TITOLO VI ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 13.

(Impianti di diffusione sonora esterni)

1. Gli impianti di diffusione sonora posti all'esterno di attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari costituiscono sorgente fissa per la quale è necessaria la preventiva valutazione di impatto acustico.

Art. 14.

(Macchine da giardino)

2. Nei centri urbani l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito negli orari previsti dall'art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Il sabato e i giorni festivi l'uso di tali macchine ed impianti è sempre consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
3. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Art. 15.

(Allarmi acustici)

1. Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti di emissione. La durata del segnale non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della

pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 16.

(Impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione)

1. L'installazione di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione in parti esterne di edifici è consentita nel rispetto dei valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e del criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 17.

(Dissuasori sonori)

1. L'uso dei dissuasori sonori per proteggere le coltivazioni agricole è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) posizionamento del cannone a distanza non inferiore a 100 metri da centri urbani, nuclei o abitazioni isolate, e con la bocca di sparo orientata in direzione opposta a questi;
 - b) utilizzo del cannone all'interno delle seguenti fasce orarie: 7.00/12.00 e 16.00/20.00, con cadenza minima di sparo non inferiore a tre minuti e con ripetizione dei colpi non superiore a 10. Tra una sequenza e la successiva deve essere rispettato un intervallo di almeno 1 ora.

Art. 18.

(Pubblicità fonica)

1. Nei centri urbani la pubblicità fonica è consentita negli orari previsti dall'art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Il sabato e i giorni festivi è sempre consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (art. 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
2. La pubblicità fonica è comunque vietata:
 - a) in forma ambulante con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, salvo nel caso in cui abbia ad oggetto messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco o che avvenga, previa autorizzazione, da parte di candidati a cariche pubbliche, nel periodo di campagna elettorale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 dell'art. 7 della L. 130/75;

- b) a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici o dalle scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.

Art. 19.

(Servizi di pubblica utilità)

1. Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee connesse a servizi di pubblica utilità, quali la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.
2. Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da evitare il disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.

**TITOLO VII
EMISSIONI DA TRAFFICO VEICOLARE**

Art. 20.

(Azioni di contenimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare)

1. Le azioni per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono attuate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano della Mobilità, il Piano Comunale di Risanamento acustico e i Piani di Risanamento predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 142 del 30/03/04. Gli strumenti attuativi del PRG devono contenere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità laddove prevista.

Art. 21.

(Controllo delle emissioni sonore dei veicoli a motore)

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati dalle modalità di guida, dalla sistemazione dei carichi e da altri atti connessi con la stessa circolazione. Il controllo dello stato di manutenzione e della conduzione dei veicoli a motore, è garantito dal Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 30.04.1992, n. 285.

TITOLO VIII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 22.

(Controlli e sanzioni)

1. Laddove ritenuto necessario o comunque specificatamente previsto, il Comune esercita l'attività di controllo attraverso misure fonometriche avvalendosi del supporto di ARPA Umbria.
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 258,00 € a 10.329,00 € ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge quadro 447/1995.
3. Il superamento dei limiti di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) della legge quadro 26.10.1995, n. 447 è punito con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della stessa legge quadro 447/1995.

Art. 23.

(Ordinanze)

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della Legge 447/1995 e di quanto stabilito dall'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 267/2000, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
2. Quando si registra il superamento dei limiti di emissione della zona di riferimento il Comune dispone con ordinanza motivata il termine entro il quale devono essere eliminate le cause che hanno determinato il superamento.

ALLEGATI

Allegato n. 1

AL COMUNE DI PERUGIA
U.O. Ambiente e Protezione Civile

Marca
da
bollo

**DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE
RUMOROSA TEMPORANEA**

Il sottoscritto: _____
(Cognome e Nome)

residente in: _____ *Via:* _____

in qualità di legale rapp.te /responsabile o altro (specificare):

(nome ente, associazione)

sede legale _____ *tel:* _____ *fax:* _____
(via, n. civico)

CHIEDE

l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico, per lo svolgimento della manifestazione temporanea denominata:

che si svolgerà dal _____ al _____

in loc. _____

con i seguenti orari _____

Durante lo svolgimento della manifestazione verranno adottati i seguenti accorgimenti per la limitazione del disturbo:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e di rispettare quanto indicato nel Regolamento in materia di inquinamento acustico del Comune di Perugia.

A tal fine allega alla presente la relazione, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che definisce l'impatto acustico determinato dalla manifestazione.

Data

Firma

Allegato n. 2

AL COMUNE DI PERUGIA
U.O. Ambiente e Protezione Civile

Marca da bollo

DOMANDA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE RUMOROSA TEMPORANEA
(Autorizzazione in deroga)

Il sottoscritto: _____
(Cognome e Nome)

residente in: _____ *Via:* _____

in qualità di legale rapp.te /responsabile o altro (specificare):

(nome ente, associazione)

sede legale _____ *tel:* _____ *fax:* _____
(via, n. civico)

CHIEDE

l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge Quadro 447/95 e dell'articolo 5 del Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico, per lo svolgimento della manifestazione temporanea denominata:

che si svolgerà dal _____ al _____

in loc. _____

con i seguenti orari _____

Durante lo svolgimento della manifestazione verranno adottati i seguenti accorgimenti per la limitazione del disturbo:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e di rispettare quanto indicato nel Regolamento in materia di inquinamento acustico del Comune di Perugia.

A tal fine allega alla presente apposita relazione, redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Data

Firma

Allegato n. 3

AL COMUNE DI PERUGIA
U.O. Ambiente e Protezione Civile

Marca
da
bollo

DOMANDA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CANTIERE

Il sottoscritto: _____
(Cognome e Nome)

residente in: _____ Via: _____

in qualità di legale rapp.te /responsabile o altro (specificare):

(nome ente, associazione)

sede legale _____ tel: _____ fax: _____
(via, n. civico)

comunica che:

nei giorni dal _____ al _____

in loc. _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività di:

- cantiere di costruzione edile
- cantiere di ristrutturazione edile
- cantiere di manutenzione stradale
- cantiere di manutenzione edilizia
-

con i seguenti orari _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e di rispettare quanto indicato nel Regolamento in materia di inquinamento acustico del Comune di Perugia e

CHIEDE

il rilascio di:

- autorizzazione
- autorizzazione in deroga

A tal fine allega alla presente apposita relazione contenente:

- ❑ nominativo e recapito del direttore dei lavori;
- ❑ elenco dei macchinari rumorosi utilizzati con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- ❑ elenco accorgimenti tecnici messi in atto per ridurre il disagio dei residenti in prossimità del cantiere;
- ❑ pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici degli edifici di civile abitazione circostanti.

Data

Firma